

DELIBERA N. 13 DEL 08/02/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

L'anno 2024 addì 08 del mese di Febbraio alle ore 10:00 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di ELISA MAILA CICCO

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
CICCO ELISA MAILA	Sindaco	Presente
CHATRIAN MASSIMO	Vice Sindaco	Presente
BARMASSE LUCA	Assessore	Presente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, RENÉ REY ené dott. REY.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

RICHIAMATI:

- l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, dove è stabilito che *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;
- il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 25/06/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale del 22/03/2023 n. 19, con cui sono state approvate le aliquote dell'IMU per l'anno 2023;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 (*Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali*), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre e tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 22/12/2023 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024/2026 al 15/03/2024 e ha contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che:

- il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – come interpretato dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, integrato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 – dove è stabilito che *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

RILEVATO che:

- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58 (cd. Decreto Crescita), ha introdotto numerose novità in materia di deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali modificando l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, e sancendo che *«a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le*



delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360»;

- in attuazione di tale disposizione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, ha approvato il Decreto del 20 luglio 2021, con cui sono state stabilite le specifiche tecniche di invio delle deliberazioni e dei regolamenti relativi entrate locali, prevedendo che *«al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane deve avvenire utilizzando un formato elettronico che rispetti le specifiche tecniche di cui al relativo Allegato A»*, il quale stabilisce che *«le delibere trasmesse dall'ente locale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF devono possedere le seguenti caratteristiche:*

a) essere documenti informatici nativi in formato PDF/A-1a accessibile;

b) essere sottoscritte dal Responsabile del procedimento con apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata, in formato PAdES con estensione .pdf»;

- ulteriori novità in materia di deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali sono state introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020), con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- art. 1, comma 756, dove è stabilito che *«a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione»;*

- art. 1, comma 757, dove è stabilito che *«in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote»;*

- art. 1, comma 764, dove è stabilito che *«in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto»;*



- art. 1, comma 767, come modificato dall'art. 1, comma 837, lett. b), della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), dove è stabilito che *«le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755»*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, pubblicato in G.U. del 25 luglio 2023, n. 172, emanato in applicazione delle sopra citate disposizioni ed avente ad oggetto l'«*individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*», dove è previsto, in particolare, che:

- i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della Legge 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica prevista dalla stessa disposizione e con riferimento alle fattispecie ivi individuate;
- l'applicazione informatica deve essere utilizzata anche se il Comune non intende diversificare le aliquote;
- la deliberazione approvata senza il Prospetto elaborato attraverso l'applicazione informatica non è idonea a produrre effetti;
- la correzione dei dati di un Prospetto già pubblicato è consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal Prospetto effettivamente approvato da parte dell'organo competente;
- l'obbligo di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando la relativa applicazione informatica ministeriale, decorre dall'anno di imposta 2024;

EVIDENZIATO che, nelle more di tale evoluzione normativa, l'art. 6^{Ter} del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito in Legge 27 novembre 2023 n. 170, ha previsto il rinvio al 2025 dell'obbligo per i Comuni di redigere la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'IMU con l'elaborazione del Prospetto e l'utilizzo dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

CONSIDERATO pertanto che – a fronte di tale proroga – le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU possono essere approvate, per l'anno 2024, con le precedenti modalità senza obbligo di avvalersi dell'applicazione informatica di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023;

RITENUTO di confermare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le fattispecie imponibili/le aliquote IMU approvate per l'anno 2023;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi

DELIBERA

- **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di approvare** le fattispecie imponibili e le relative aliquote IMU per l'anno 2024, a conferma delle aliquote deliberate per l'anno 2023, secondo lo schema di seguito riportato, dando atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, integrato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, le aliquote approvate con il presente provvedimento avranno efficacia dal 1° gennaio 2024 essendo state adottate entro il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione;

- **di approvare**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2024, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote dell'IMU come di seguito riportate:

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7 (PREVENTIVAMENTE DICHIARATO)	ESENTE
IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE A DISPOSIZIONE CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA A (ESCLUSI GLI A/10)	1,06%
IN BASE ALLA NORMATIVA STATALE ABITAZIONE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE A CONDIZIONE CHE IL CONTRATTO SIA REGISTRATO E CHE IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO, IL BENEFICIO SI APPLICA SE IL COMODANTE OLTRE ALL'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO POSSIEDA	1,06%



<p>NELLO STESSO COMUNE UN ALTRO IMMOBILE ADIBITO A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESSE LE EVENTUALI PERTINENZE, LIMITATAMENTE AD UN SOLO IMMOBILE DI CAT. C/2, C/6 E C/7(PREVENTIVAMENTE DICHIARATO IN UFFICIO)</p> <p>RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE COME DA NORMATIVA</p>	
<p>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE A/1 E A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p>	<p>0,2%</p>
<p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN USO GRATUITO DAL SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA A FAVORE DI PARENTI IVI RESIDENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO E SECONDO GRADO E LE RELATIVE PERTINENZE SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATI E AUTORIZZATI ALL'UFFICIO TRIBUTI</p>	<p>0,46%</p>
<p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, DATI IN CONTRATTO DI AFFITTO REGISTRATO IN AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA DURATA DI ALMENO 3 MESI, ANCHE NON CONTINUATIVI, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI ENTRO LA SCADENZA DEL TRIBUTO 16/12/2023.</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO REGISTRATO, DATI IN USO A SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZIO LAVORATIVO PER CONTO DEL PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE, SOLO SE PREVENTIVAMENTE DEPOSITATO IN COPIA PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI</p> <p>OVVERO</p> <p>IMMOBILI, SOLO USO ABITAZIONE, CONCESSI IN COMODATO D'USO PER ALMENO 4 MESI, DATI IN USO A SOGGETTI CHE SULLE PROPRIE BUSTE PAGA HANNO INDICAZIONE DI VITTO/ALLOGGIO SOLO SE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO CON AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO E ALLEGATE COPIE DELLE BUSTE PAGA PER I 4 MESI</p>	<p>0,46%</p>
	<p>0,65%</p>



ALIQUOTA IMMOBILI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA CATASTALE C/1 C/3 C/4	
ALIQUOTA PER I FABBRICATI PRODUTTIVI DI CAT D	0,76%
ALIQUOTA IMMOBILI ACCATASTATI NELLA CATEGORIA A MA UTILIZZATI COME RTA, CAV, B&B, CASE PER FERIE, AFFITTACAMERE E RIFUGI ALPINI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SE SPECIFICATI CON GLI ESTREMI CATASTALI SULLA LICENZA DEPOSITATA IN COMUNE	0,76%
ALIQUOTA PER TUTTI I RESTANTI IMMOBILI IMPONIBILI AI FINI IMU E INDIVIDUATI DALL'ART. 2 D. LGS. 504/1992 - CATEGORIE A/10 - C/6 - C/2 - B	0,93%
ALIQUOTA PER LE AREE EDIFICABILI	0,93%

- **di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, nell'importo di € 200,00 la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica,;

- **di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU, la modifica della presente deliberazione, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione unitamente al rinvio di quello per l'adozione del bilancio di pluriennale di previsione 2024/2026;

- **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, la presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2024, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019, nonché sulla base dell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

- **di disporre** che alla presente deliberazione venga data la più ampia diffusione mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e mediante la pubblicazione della medesima nel sito *web* istituzionale di questo Comune, alla sezione dedicata.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

SINDACO
ELISA MAILA CICCIO

SEGRETARIO COMUNALE
RENÉ REY